



consip

Reg. n. 1 del 1/11/2013
Composto di n° 13 fogli.

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI MACCHINE PER UFFICIO PER COPIA E STAMPA (FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE) DI FASCIA MEDIA IN NOLEGGIO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388
LOTTO 2 - CIG 516146607D

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 19/11/2013 (nel seguito per brevità anche "*Consip S.p.A.*");

E

Olivetti S.p.A., sede legale in Ivrea (TO), Via Jervis 77, capitale sociale Euro 13.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 022987000010, P.IVA 022987000010, domiciliata ai fini del presente atto in Ivrea (TO), Via Jervis 77, in persona del procuratore e legale rappresentante Dott. Giuseppe Massanova, giusti poteri allo stesso conferiti con procura ad negotia del 25 maggio 2009, Notaio Dott. Sergio D'Arrigo iscritto al Collegio Notarile di Ivrea, Rep. 35.402 - Racc. 4.748, nel seguito per brevità anche "Fornitore");

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

PREMESSO

1. che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "*Ministero*"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1, D.lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette Pubbliche Amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
2. che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
3. che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 07 febbraio 2013 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
4. che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;
5. che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
6. che in data 7 marzo 2012 la Consip S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 225 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stipulato l'Accordo Quadro (AQ) per la fornitura di macchine per ufficio

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

- per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni con gli operatori economici che seguono: i) Sharp Electronics Italia S.p.A. ii) Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. (già Kyocera Mita Italia S.p.A.); iii) Olivetti S.p.A., quali aggiudicatari della predetta procedura selettiva ex art. 59 D.lgs. 163/06 e s.m.i;
7. che con gli operatori economici aggiudicatari del summenzionato Accordo Quadro si è proceduto e si procederà all'esperimento di Appalti Specifici (AS), che saranno affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra i suddetti operatori economici, alle condizioni già espresse nell'Accordo Quadro e meglio precisate nei rispettivi Appalti Specifici;
 8. che ai sensi dell'articolo 2, comma 226, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, con gli operatori economici risultati aggiudicatari del rispettivo Appalto Specifico, verranno stipulate le Convenzioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 9. che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 2 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
 10. che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
 11. che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
 12. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla documentazione dell'Accordo Quadro per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
 13. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata da Fondiaria SAI S.p.A, Agenzia Generale 100 - Genova XX Sett., in data 02/12/2013 con validità sino al 31/03/2020 ed avente n. 0100.5103104.19 per un importo di Euro 1.301.140,68 = (unmillionetrecentunmilacentoquaranta/68) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, e l'Allegato AG alla cauzione rilasciata da Fondiaria SAI S.p.A, Agenzia Generale di 100 - Genova XX Sett., in data 02/12/2013 con validità sino al 31/03/2020 ed avente n. 0100.5103104.19 per un importo pari ad Euro 69.000,00=

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

(sessantanovemila/00 Euro) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata in data 10/12/2013 con validità sino al 31/12/2014, dalla Generali Italia S.p.A., Agenzia Generale di Milano ed avente n. 313616113/313616114 stipulata con le modalità indicate nella Richiesta di Offerta;

14. che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
15. che il Fornitore con la seconda sottoscrizione dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
16. che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa la Richiesta di Offerta, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (*Capitolato tecnico e relative appendici*) l'Allegato "B" (*Offerta Tecnica del Fornitore*), l'Allegato "C" (*Offerta Economica del Fornitore*), l'Allegato "D" (*Condizioni Generali*).

Si precisa che nel presente documento e nei suoi allegati, ove si faccia generico riferimento all'Offerta Tecnica, è da intendersi l'Offerta Tecnica complessiva, ossia l'Offerta Tecnica del Fornitore presentata in fase AQ unitamente all'Offerta Tecnica del Fornitore presentata in fase AS.

ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public



intende per:

- a) **Capitolato tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Appendice al Capitolato Tecnico** di cui all'Allegato A1;
 - c) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - d) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
 - e) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "D";
 - f) **Data di Accettazione:** si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura;
 - g) **Fornitore:** l'Impresa risultata aggiudicataria del Lotto 2 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - h) **Apparecchiature:** le macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e i servizi connessi oggetto della fornitura;
 - i) **Quantitativo massimo della Convenzione:** si intende, relativamente al Lotto 2, il quantitativo massimo della fornitura corrispondente a n. 4.000 apparecchiature di stampa e copia tra cui le Multifunzione A3 monocromatiche (Configurazione "B") e Multifunzione A4 monocromatiche (Configurazione "C");
 - j) **Importo massimo della Convenzione:** l'importo calcolato moltiplicando i prezzi unitari offerti dal Fornitore per le quantità stimate ai soli fini dell'aggiudicazione della gara per il numero di rate ed indicate e nella Tabella 2 per il Lotto 2 del paragrafo 3.1.2 della Richiesta di Offerta corrispondente a Euro 13.690.452,00 (tredicimilioniseicentonovantamilaquattrocentocinquanta due/00 Euro);
 - k) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e relative Appendici e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e relative Appendici, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di macchine per ufficio per copia e stampa (Fotocopiatrici Multifunzione) di fascia media in noleggio, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di *"Information Technology"*.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture di multifunzione di fascia media e relative al Lotto 2:
 - Configurazione "B": Multifunzione formato A3 monocromatica di 35 pagine/minuto;
 - Configurazione "C1" Multifunzione formato A4 monocromatica di 35 pagine/minuto e Configurazione "C2" Multifunzione formato A4 monocromatica di 35 pagine/minuto con fax;
 - Dispositivi e servizi opzionali, previsti solo per la configurazione "B" e, segnatamente:
 - Cassetto aggiuntivo
 - Finitura
 - Fax
 - Servizio di sicurezzatutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti mediante gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a 4.000 multifunzione per il lotto 2.
3. Unitamente alle forniture di cui al precedente comma, il fornitore si impegna a prestare i seguenti servizi/attività connessi alla fornitura e, segnatamente:
 - consegna e installazione;
 - affiancamento agli utenti;
 - call - center;
 - gestione e manutenzione delle apparecchiature;
 - ritiro per il trattamento dei materiali di consumo;
 - gestione da remoto;
 - trasmissione dei dati per l'attivazione del Sito internet delle Convenzioni;

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

- gestione della fornitura;
- reportistica;
- istituzione dei responsabili (generale e provinciale) del servizio;
- cessazione attività/attività di fine convenzione;

tutto come descritto nel Capitolato Tecnico.

4. Le forniture e i servizi dovranno essere eseguiti dal Fornitore nel rispetto degli adempimenti relativi al monitoraggio della Convenzione, secondo quanto stabilito nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico e al rispetto dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio, secondo quanto stabilito nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico.
5. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le apparecchiature oggetto della presente Convenzione.
6. Le predette forniture dovranno essere fornite con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e relative Appendici e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole.
7. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
8. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

ARTICOLO 5 DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 24 dicembre 2013; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito anche eventualmente incrementato sempre nei limiti

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

del quantitativo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari a 36 (trentasei), 48 (quarantotto), 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla Data di "Installazione" di cui al Capitolato tecnico.

ARTICOLO 6 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) garantire che le Apparecchiature, fornite ai sensi della presente Convenzione, abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di cui all'Offerta Tecnica e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
 - b) erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni contraenti e/o a Consip S.p.A. di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e che comunque ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica;
 - d) manlevare l'Amministrazione contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura;
 - e) garantire le figure dei Responsabili generale e provinciale del servizio come definiti e con i requisiti di cui al Capitolato Tecnico.
2. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che richiedono l'esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza Industriale (N.O.S.I.) rilasciato dalle competenti autorità, il Fornitore si impegna a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 15, ad individuata ditta in possesso del predetto Nulla Osta.

Rimane inteso che saranno le singole Amministrazioni ad indicare, in sede di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la relativa classifica di segretezza.

Nel caso in cui il Fornitore o il subappaltatore siano sprovvisti del N.O.S.I. nonostante abbiano dichiarato di esserne in possesso l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'Ordinativo di

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

fornitura, la Consip si riserva di procedere alla risoluzione della Convenzione.

ARTICOLO 7

CONSEGNA, INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE, VERIFICA E ACCETTAZIONE

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, rimozione e asporto dell'imballaggio, installazione, configurazione, messa in esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature nonché, laddove espressamente richiesto dall'Amministrazione, ritiro e trattamento dei materiali di consumo.
3. Unitamente a ciascuna apparecchiatura, il Fornitore dovrà consegnare quanto indicato nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
4. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà rispettare, pena l'applicazione di penali di cui oltre, i termini perentori previsti nei paragrafi 5.1.1 e 5.1.2 del Capitolato Tecnico.
5. Al momento dell'installazione dell'Apparecchiatura, il Fornitore deve prestare il servizio di affiancamento agli utenti secondo quanto stabilito e con le modalità indicate nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.

Al termine del positivo completamento della procedura di installazione e delle attività di verifica di cui al Capitolato Tecnico, verrà redatto apposito "verbale di installazione" in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, nel quale si dovrà dare atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle Apparecchiature, nonché dovranno essere indicati: la data di ricezione dell'Ordinativo di fornitura, la data dell'avvenuta installazione, il numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo di installazione, il numero delle Apparecchiature oggetto del verbale, il numero delle Apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, l'attestazione dell'avvenuta attività relativa al servizio di affiancamento degli utenti o della rinuncia al servizio da parte dell'Amministrazione Contraente.

6. Con riferimento al singolo Contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare le verifiche di conformità delle forniture oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata su richiesta di ciascuna Amministrazione contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico.
7. La verifica si intende positivamente superata solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo e le Apparecchiature consegnate siano risultate conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e dell'Offerta Tecnica. Tutti gli oneri e le spese delle verifiche sono a carico del Fornitore. Delle operazioni di verifica verrà dato atto nel verbale di installazione.
8. In caso di verifica positiva, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

accettazione”.

9. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle Forniture rese disponibili.
10. Al termine del periodo del noleggio, ovvero nel caso di risoluzione e/o recesso dal Contratto di noleggio, il Fornitore dovrà disinstallare e ritirare, a proprie spese, le Apparecchiature, nei tempi e nei modi descritti nel paragrafo 11 del Capitolato Tecnico. Contestualmente al ritiro, verrà effettuata la lettura del contatore dell'Apparecchiatura per la fatturazione delle eventuali copie eccedenti come indicato al paragrafo 11.2 del Capitolato Tecnico.
11. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore e, comunque, tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
12. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/anno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8 SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare i servizi connessi di: consegna ed installazione, affiancamento agli utenti, call center, gestione e manutenzione delle Apparecchiature, ritiro per il trattamento dei materiali di consumo e gestione da remoto, per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura ed alle modalità e ai termini stabiliti nella presente Convenzione, e nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico.
2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di Call Center con funzioni di ricezione e gestione degli Ordinativi di Fornitura, nonché delle richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni guasti e la gestione dei malfunzionamenti, con numero telefonico e numero fax dedicati, attivi nei giorni lavorativi dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle ore 14:30 alle 17:30, tutto secondo le modalità e termini stabiliti nei paragrafi 5.3 e 5.4.1 del Capitolato Tecnico. A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo di chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data e ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

3. La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
5. Il Fornitore si impegna a fornire a Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato sub "A".
6. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

ARTICOLO 9 LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico ovvero secondo i Requisiti di Qualità, che costituiscono il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 10 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica. In

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

particolare per ogni configurazione, durata contrattuale e livello di produttività, sono indicati:

- a) il canone trimestrale posticipato di noleggio di ciascuna apparecchiatura;
 - b) eventuale corrispettivo relativo al numero di Copie eccedenti il quantitativo minimo stabilito;
 - c) eventuali opzioni.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 2 "Definizioni".
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Nel caso in cui il numero delle copie ecceda del 100% i quantitativi indicati in fase di ordine, su proposta del Fornitore e previo consenso dell'Amministrazione, potranno essere concordate modalità di fatturazione del corrispettivo relativo al numero di copie eccedenti con cadenza minimo annuale dalla data di installazione dell'Apparecchiatura. Ciascuna fattura potrà essere inviata, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Banca Intesa San Paolo - Filiale di Ivrea, Codice IBAN IT5600306930540100000065552. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
- Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali.
4. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9 delle Condizioni Generali.
5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base dell'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
6. Le Amministrazioni contraenti si obbligano sin d'ora a ricevere le fatture attraverso posta elettronica (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

ARTICOLO 11 COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il **"Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze"** allegato ai documenti di gara dell'Accordo Quadro, riferendolo ai rischi

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).

2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12 PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti ai paragrafi 5.1.1 e 5.1.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1% (uno per cento) del canone trimestrale di noleggio delle Apparecchiature oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna, unitamente all'Apparecchiatura quanto a corredo della stessa. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1% (uno per cento) del canone trimestrale di noleggio delle Apparecchiature oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:
 - a) per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la disinstallazione di cui al paragrafo 11.1 del Capitolato Tecnico;
 - b) per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per il ritiro per il trattamento dei materiali di consumo di cui al paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del canone trimestrale di noleggio delle Apparecchiature oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:
 - a) per ogni ora lavorativa di ritardo non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura ovvero per la sostituzione delle Apparecchiature, rispetto ai termini stabiliti di cui al paragrafo 5.4.1 del Capitolato Tecnico;

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public



- b) per ogni ora lavorativa di ritardo non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, per la consegna del materiale di consumo, rispetto ai termini stabiliti di cui al paragrafo 5.4.2 del Capitolato Tecnico.
4. In caso di non corretta applicazione da parte del Fornitore di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a Consip S.p.A., a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni unità di installazioni in meno rispetto al limite stabilito nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5.1.1 e 5.1.2, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente o a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico:
- a) per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi e il controllo della spesa, di cui al paragrafo 7.2.1 del Capitolato Tecnico,
 - b) per l'attivazione ed il funzionamento del Call Center, di cui al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico,
- il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip S.p.A. (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (90%) stabilita per il numero di risposte entro 20" (venti secondi) delle chiamate ricevute nel mese dal Call Center, ovvero rispetto alla percentuale (4%) stabilita per le chiamate perdute nel mese dal Call Center, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), per ogni punto, o frazione, percentuale di scostamento rispetto al predetto livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico, all'Offerta Tecnica ed agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico, all'Offerta Tecnica ed agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 13 CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 2/12/2013 con validità sino al 31/03/2020 da Fondiaria SAI S.p.A, Agenzia Generale 100 - Genova XX Sett. ed avente n. 0100.5103104.19 per un importo di Euro 1.301.140,68 = *(unmilione trecentunmilacentoquaranta/68)* a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo annuale soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra.
Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato per il Lotto 2 una cauzione rilasciata da Fondiaria SAI S.p.A, Agenzia Generale di 100 - Genova XX Sett., in data 12/12/2013 con validità sino al 31/03/2020 ed avente n. 0100.5103104.19 (Allegato AG alla suddetta cauzione), per un importo pari ad Euro 69.000,00= *(sessantanovemila/00 Euro)*. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 3 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A.

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14 RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nell'Accordo Quadro, nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione i seguenti casi:
 - a. qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
 - b. qualora il Fornitore venga meno agli obblighi di cui al precedente articolo 6, comma 1;
 - c. qualora il Fornitore non metta a disposizione l'Apparecchiatura sostitutiva e, comunque, in caso di esito negativo della seconda verifica tecnica di cui al successivo art. 17;
 - d. qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell'art. 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 15 SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: servizi di trasporto, installazione, manutenzione, affiancamento utenti, disinstallazione, call-center, smaltimento materiali di risulta, N.O.S.
- Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

ARTICOLO 16 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio (*Generale e Provinciale*), nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente Responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 17 FUORI PRODUZIONE

1. Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro e/o di un singolo Appalto Specifico, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna delle Apparecchiature offerte a causa della messa "*fuori produzione*" delle stesse da parte della casa produttrice, il Fornitore dovrà comunicare tale circostanza per iscritto, con un preavviso di almeno 40 (quaranta) giorni lavorativi, a Consip S.p.A., allegando, contestualmente, idonea dichiarazione contenente precisa indicazione delle Apparecchiature offerte in sostituzione e che queste ultime hanno caratteristiche identiche o migliorative rispetto a quelle originariamente offerte e oggetto dello stipulato Accordo Quadro e/o Appalto Specifico.
2. Nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dall'invio della predetta comunicazione il Fornitore dovrà rendere disponibili a Consip S.p.A. le Apparecchiature per l'effettuazione della verifica tecnica.
3. Qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione dell'esito negativo della verifica, dovrà rendere disponibili a Consip S.p.A. le nuove Apparecchiature per l'effettuazione della seconda verifica tecnica.
4. In caso di mancata messa a disposizione dell'Apparecchiatura sostitutiva e, comunque, in caso di esito negativo della seconda verifica tecnica, Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere l'Accordo Quadro o il singolo Appalto Specifico.
5. In seguito alla sostituzione delle Apparecchiature offerte, il Fornitore dovrà inviare la documentazione, di cui al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico, al fine di consentire l'aggiornamento del Sito Internet delle Convenzioni.

ARTICOLO 18 CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 17/12/2013

CONSIP S.p.A.

Dott. Domenico Casalino

C.F.: CSLDNC62A11L219F

Certificatore: Postecom CA2

Validità: dal 19/05/2011 al 19/05/2014

IL FORNITORE

Dott. Giuseppe Massanova

C.F.: MSSGPP54M12H501D

Certificatore: Infocert Firma Qualificata - INFOCERT

Validità: dal 11/04/2012 al 10/04/2015

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, installazione e disinstallazione, verifica e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Costi della sicurezza); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 17 (Fuori produzione); Articolo 18 (Clausola finale).

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 17/12/2013

IL FORNITORE

Dott. Giuseppe Massanova

C.F.: MSSGPP54M12H501D

Certificatore: Infocert Firma Qualificata - INFOCERT SpA

Validità: dal 11/04/2012 al 10/04/2015

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public
